CITTÀ DI CARINI

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza sindacale n. 40 del 19-11-2025

OGGETTO: Limitazione degli orari di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici H24 per prevenire situazioni di aggregazione notturna e il conseguente disturbo alla quiete pubblica.

IL CAPO RIPARTIZIONE IX

Il responsabile del procedimento Dott. Marco Venuti sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Dato atto che nel nostro territorio trovano allocazione alcuni locali per la vendita di alimenti e bevande esclusivamente mediante l'utilizzo di distributori automatici per tutto l'arco delle 24 ore, senza alcun controllo su coloro che vi accedono per consumare e che tale attività non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in maniera analoga a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

Preso atto delle diverse segnalazioni pervenute al Sindaco e delle denunce da parte di cittadini residenti nelle vicinanze ove sono collocati i distributori automatici H24, che lamentano assembramenti di giovani che generano situazioni di disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali e fino a tarda notte con urla, schiamazzi, lancio di bottiglie e danneggiamenti al patrimonio privato e pubblico, non consentendo il riposo e la tranquillità delle persone;

Considerato che, in generale, in prossimità di esercizi di vendita/somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici H24, nei quali è consentita la vendita di asporto anche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed il conseguente consumo *in loco* delle stesse, si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto ed immediato l'interesse primario alla tutela del riposo ed alla tranquillità delle persone, determinando anche situazioni di abbandono in luoghi pubblici di bottiglie di vetro e altri oggetti, con la compromissione del decoro urbano e della vivibilità cittadina;

Dato atto che, in relazione alla vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, l'articolo 14 bis della legge n. 125/2001 prevede, comunque, una specifica ipotesi di violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di alcolici in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 7,00) attraverso distributori automatici e, perciò, implicitamente, ammettendola in generale soltanto in orario diurno;

Constatato che, al fine di garantire una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti nonché la tutela all'ambiente, appare necessario intervenire in via d'urgenza per garantire tranquillità e decoro, limitando le aperture notturne degli esercizi di vendita al dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, essendo associate alle problematiche determinate dalla somministrazione di alcolici nelle ore notturne;

Considerato che il presente provvedimento, inoltre, è reso ammissibile dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, quando, nella fattispecie, i limiti all'iniziativa ed all'attività economica privata risultano essere necessari ad evitare "*danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, allorché sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

Ritenuto, pertanto, di dover privilegiare il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, al fine di evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Ritenuto, altresì, che al tal fine, è necessario dover limitare gli orari di vendita degli esercizi che erogano alimenti e bevande attraverso distributori automatici, vietandone la vendita nelle ore notturne e, dunque, consentire l'apertura dalle ore 8,00 alle ore 21,00, per un periodo temporaneo di 30 (trenta) giorni, affinché possano essere ristabilite le condizioni di vivibilità urbana e della quiete pubblica;

Dato atto che lo schema della presente ordinanza, con nota prot. n. 58222 del 14/11/2025, è stato trasmesso alla Prefettura, così come disposto dall'art. 54 – comma 4 – del T.U.E.L.;

Visti:

- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";

- l'articolo 6 della predetta legge "*Modifica del T.U. di cui al decreto legislativo 267/2000, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*", che ha modificato, fra l'altro, l'articolo 54 del T.U.O.E.L.;

- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato articolo 54, come modificato dal decreto legge 92/2008, convertito in legge 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "*sicurezza urbana e della incolumità pubblica*", definendo gli stessi, rispettivamente, un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale nonché l'integrità fisica delle persone;

- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. "*Decreto sicurezza*", convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132;

- il T.U.O.E.L., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;

- la legge 190/2012;

- il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

- l'articolo 35-ter della legge 1° dicembre 2018, n. 132, con il quale sono state introdotte modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui, con tale aggiornamento, il comma 7-bis dispone che: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e*

superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.";

- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di polizia urbana approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 18 febbraio 2025;

Accertato che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica,

PROPONE DI ORDINARE

– di limitare gli orari di vendita dalle ore 8,00 alle ore 21,00 da parte degli esercizi di vendita/somministrazione di alimenti e bevande dispensate esclusivamente tramite distributori automatici, per il periodo compreso tra il 22 novembre 2025 ed il 21 dicembre 2025, per esigenze di sicurezza urbana finalizzate alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano;

– ai gestori di attività commerciali mediante distributori automatici di osservare i suddetti orari di chiusura, su tutto il territorio comunale ed in tutti i giorni del predetto periodo.

Il Comandante P.M.

Dott. Marco Venuti

Vista la superiore proposta;

IL SINDACO

ORDINA

– di limitare gli orari di vendita dalle ore 8,00 alle ore 21,00 da parte degli esercizi di vendita/somministrazione di alimenti e bevande dispensate esclusivamente tramite distributori automatici, per il periodo compreso tra il 22 novembre 2025 ed il 21 dicembre 2025;

– ai gestori di attività commerciali mediante distributori automatici di osservare i suddetti orari di chiusura su tutto il territorio comunale, per tutti i giorni del predetto periodo, consentendo loro 30 (trenta) minuti di tolleranza esclusivamente per la pulizia degli spazi antistanti ed interni dei propri locali commerciali;

DISPONE

- che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 500,00 a 5.000,00 ai sensi dell'articolo 7 bis.1 del decreto legislativo n. 267/2000;

- che nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- che, su segnalazione degli organi competenti al controllo, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

- che è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili delle suddette attività commerciali:

a) vigilare, affinché, i frequentatori del locale e in prossimità dello stesso (area esterna) non abbiano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione dello stesso locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;

b) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;

c) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;

d) attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

- che è fatto obbligo per i frequentatori dei locali, rispettare i seguenti divieti:

a) non gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;

b) non tenere comportamenti che impediscano il diritto di serena convivenza civile, quali alterchi, schiamazzi, molestia, dovuti anche all'uso dell'alcol;

c) non bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;

d) non consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali ove le stesse vengono erogate soltanto tramite distributori automatici;

e) non assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private ostacolandone il passaggio degli abitanti;

f) non emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

- di dare mandato al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le Forze di polizia di far rispettare il presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (in *home page*) del Comune, assicurandone piena ed ampia diffusione;

- di dare atto che le trasgressioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 500,00 ad € 5.000,00;

- di disporre la pubblicazione come per legge;

- di disporre che la presente ordinanza sia trasmessa:

a) alla Prefettura di Palermo — Ufficio Territoriale del Governo

protocollo.prefpa@pec.interno.it;

b) alla Questura di Palermo

gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it;

c) alle associazioni di categoria

info@pec.casartigianipalermo.it;

segreteria@confartigianatopalermo.it;

cnf@confesercentipalermo.it;

info@commercio.pa.it;

segreteria@confimpresepa.org

- di notificare la presente ordinanza ai titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici h24 siti in questo Comune.

AVVISA

- che l'Amministrazione, al fine di evitare il rideterminarsi di situazioni pregiudizievoli "*per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti*", alla scadenza della presente ordinanza, si riserva di adottare analoga ordinanza di limitazione dell'orario di vendita, per un ulteriore periodo temporale stabilito, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, sempre per obiettive esigenze di interesse pubblico;

- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Carini 19-11-2025

Il Sindaco

Prof. Giuseppe Monteleone